

ciò viene negato agli impiegati un diritto la cui esistenza non era messa in dubbio da nessuno.

« Difatti l'impiegato che sotto l'impero delle leggi del cessato regime ha compiuto 10 anni di servizio, ha acquistato il diritto alla pensione diritto il cui esercizio era subordinato all'avverarsi della condizione risolutiva della incapacità a prestare servizio; in ogni momento che questa capacità fosse subentrata l'impiegato poteva far valere il suo diritto.

« Una legge posteriore, la quale modifica le norme sulle pensioni non può distruggere diritti già acquisiti in base alle norme precedenti, ma avrà vigore soltanto *ex nunc* cioè sui rapporti futuri; potrà cioè questa legge cambiare la base di commisurazione della pensione, modificare il tempo richiesto per ottenere la piena pensione, stabilire altre condizioni per la pensione, ma non può togliere all'impiegato quello che in forza di leggi esistenti e del suo contratto di servizio gli spetta al momento dell'entrata in vigore della legge nuova.

« Ciò vale naturalmente anche per il computo del tempo di servizio fino al 1° luglio 1920 nella proporzione di 1 : 1/7 perchè questo computo più favorevole fu « comperato o pagato » dall'impiegato, che per questo scopo dovette versare un contributo maggiore. Anche questo è quindi un diritto legale o contrattuale, che unilateralmente non può essere violato. Del resto ritenendo valida la interpretazione del ministro delle finanze, arriviamo a queste incongruenze. Esempio: Due impiegati A. e B. avevano al 1° gennaio 1923 ciascuno 15 anni di servizio. A. divenne incapace al servizio o aveva a suo carico circostanze sfavorevoli per cui fu esonerato dal servizio cioè pensionato, in base alle norme in regime allora vigenti, liquidò la pensione nella misura del 52 per cento (40 più 2—5) del suo stipendio: B. invece era sano o aveva un contegno irreprensibile, ma in settembre 1923 (dopo la pubblicazione dell'assimilazione economica della sua amministrazione) divenne per malattia incapace al servizio, egli è esonerato dal servizio senza alcun diritto a pensione perchè non ha compiuto 20 anni di servizio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« De Gasperi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sull'andamento dei lavori della Commissione d'inchiesta sulle Opere pie di assistenza napoletane. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Capasso ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica, per sapere se sia vero che lo Stato vuole alienare a lotti la Villa Carlotta a Cadenabbia sul Lago di Como, distruggendo una delle più ricche raccolte di piante ornamentali ed una delle migliori attrattive di quel Lago. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Montemartini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, intorno alle norme restrittive contenute nel Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2386, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre, in forza del quale, con grave pregiudizio della libertà, della celebrità, della economia dei viaggiatori, è riservato ai concessionari di autoservizi pubblici sovvenzionati dal Governo, il diritto esclusivo di circolazione lungo le linee da loro prescelte, venendo con tale monopolio a stroncare innumerevoli servizi sorti dall'iniziativa privata e alimentati dalla gente che non trova posto sui carrozzoni dei servizi pubblici o comunque ha bisogno di valersi di mezzi di locomozione più rapidi, più diretti, che non esigono trasbordi uggiosi e costosi, fermate defatigatrici, orari vincolati a ferrovie, a tramvie ed autobus, mentre l'intensificarsi progressivo del movimento delle persone e delle merci, fa sentire il bisogno della libera concorrenza fra gli autoveicoli che, colle dovute garanzie, si propongono di fungere da propulsori, da supplenti e da calmieri rispetto agli autoservizi pubblici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Ferrari Adolfo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se avverta l'opportunità di emanare provvidenze dilatorie in ordine alla larghezza dei cerchioni delle ruote dei veicoli a trazione animale, disciplinata dal Regio decreto 22 agosto 1915, n. 1453, solo da tre mesi entrato in vigore, provocando innumerevoli contravvenzioni, arresto di attività professionali, apprensioni e danni e paralisi di interessi, perchè dopo le replicate proroghe concesse e la lunga sosta intercorsa, carrettieri, birocciai ed altri utenti di mezzi di trasporto, non credevano alla sua applicazione. Essendo impreparati, non potrebbero ora uniformarsi alle nuove norme restrittive senza grave pregiudizio, anche perchè si tratta generalmente di poveri operai privi di risparmi e di risorse. Consentire, in modo definitivo ed inderogabile, l'uso degli attuali cerchioni fino alla loro consumazione; vietare la montatura ex-novo di ruote con cerchioni di larghezza diversa